



Carrara, 25 febbraio 2025

DL/

Spett.le

OBBLIGO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ
DI DOTARSI DI UN PROPRIO DOMICILIO DIGITALE (PEC)

. – 1 -

La maggior parte dei commentatori ha mostrato una certa freddezza, se non proprio una contrarietà, al nuovo obbligo per gli **amministratori di società** – stabilito dall' art. 1, comma 860 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – di dotarsi di un proprio recapito digitale. Impietosamente – per dirne uno - Maurizio Pirazzini, su Il Sole 24 Ore del 2 gennaio c.a., sottolineò dapprima che *“non è ben chiaro a cosa si voglia far fronte”*, per poi confermare *“rende ancora più complesso comprendere l' effettiva ratio della disposizione”* ⁽¹⁾. Anche Angelo Busani osservò (Il Sole del 16 gennaio successivo) che la nuova normativa è intervenuta *“senza arrecare alcun plausibile vantaggio”*; anzi - ha scritto - la pec personale degli amministratori *“non serve pressoché a nulla”*.

Forse però i giudizi negativi o comunque scettici (quelli appena citati ed altri ancora) sono tutto sommato ingenerosi. Se si parte dallo scopo della disposizione, la Relazione accompagnatoria spiega che si vuole *“promuovere una maggiore trasparenza nella gestione aziendale e garantire una comunicazione più efficace, sicura e tracciabile tra amministratori, imprese e pubblica amministrazione”*. Non è proprio un fine trascurabile, se si considera ad esempio che *“...sono ancora parecchie centinaia di migliaia le imprese che ancora non hanno adempiuto all' obbligo di pubblicare la propria Pec* (alla Camera di Commercio, n.d.r.). *Segno, con ogni probabilità, (spiega molto bene Maurizio Pirazzini nel richiamato articolo del 2 gennaio 2025) che tali imprese non sono di fatto più operative, seppur formalmente iscritte nel Registro “*.

Ebbene, ogni comunicazione a questi “fantasmi” (da parte di creditori privati, dell' Erario ed altri enti pubblici, ecc.) risulta quindi destinata all' insuccesso (trasferimento della sede, semplice irreperibilità, mutamento di residenza dell' ultimo legale rappresentante, e simili). Ma **non** senza le spese delle notifiche e del lavoro per esse necessario sia *ex ante* (formazione dell' atto, relativo inoltre, archiviazione, ecc.) e poi *ex post* (gestione cartolare della consegna in caso di irreperibilità del soggetto, comunicazioni di deposito, restituzione al mittente, gestione della pratica presso quest' ultima, agenda, e simili). Per non parlare

¹ In un altro articolo su Il Sole del 20 febbraio scorso l' articolista mostra di non aver cambiato opinione e parla ancora di *“incomprensibile obbligo”*.

della tutela dei diritti che fanno capo ai mittenti, diritti destinati all' azzeramento semplicemente perché non vi è modo di attuare una comunicazione efficace. Una pec all' indirizzo dell' ultimo amministratore o liquidatore ⁽²⁾ ovvierebbe a molti dei problemi elencati: le società infatti possono anche *svanire*, letteralmente ⁽³⁾, ma non le persone fisiche che ne hanno o ne hanno avuto la gestione e quindi la responsabilità. Vista sotto questo profilo, la sentenza di "inutilità" del nuovo obbligo merita probabilmente un giudizio di "appello" ⁽⁴⁾.

. – 2 -

Venendo alle norme, l' art. 1, comma 860 della Legge di Bilancio (par. 1) integra semplicemente l' art. 5 DL 18 ottobre 2012 n. 179, per cui l' **obbligo** di dotarsi di un "domicilio digitale", ossia (la definizione è del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82) di *"un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata..."* compete ora a:

- a) imprese costituite in forma societaria, in forza del DL 185/2008 (art. 16, c. 6);
- b) imprese individuali, in forza del DL 179/2012 (art. 5, c. 1);
- c) **amministratori di imprese costituite in forma societaria** (L. 207/2024, art. 1, c. 860, cfr. par. 1).

La Camera di Commercio di Milano ha considerato che nella locuzione sub c) vanno compresi anche i *liquidatori*, che in effetti sono gli "amministratori" della fase liquidatoria delle società. E questa è anche l' interpretazione dei Notai. Quanto alle imprese, vi rientrano sia quelle di capitali (sapaz, spa, srl) e sia quelle di persone (snc, sas).

. – 3 -

La Legge di Bilancio non fornisce altre indicazioni sulla lett. c) di par. 2. Si può quindi dire con certezza – come hanno inteso alcuni - che l' obbligo riguarda gli amministratori delle società costituite a far data dal 1° gennaio 2025. Con più profondità però – in attesa di eventuali disposizioni del Mimit ⁽⁵⁾ - la Camera di Commercio di Milano ha previsto la comunicazione del domicilio digitale (pec) degli amministratori in tutte le domande presentate a decorrere dall' anno in corso per i seguenti atti ⁽⁶⁾:

- iscrizione atto costitutivo di società di capitali;
- rinnovo/variazione dell'organo amministrativo;
- nomina/variazione di liquidatori di società di capitali;
- iscrizione/modifica patti sociali di società di persone con nuovi soci amministratori/liquidatori ⁽⁷⁾.

Vengono così attratti al nuovo onere anche gli atti formati nel 2024 ma trasmessi alla Camera di Commercio dopo il 1° gennaio 2025, e non sembra possa fare differenza se la "denuncia" è tempestiva o meno. Al contempo la stessa Camera riconosce implicitamente che amministratori/liquidatori in carica possono al momento restare senza un proprio domicilio digitale finché non intervengono modifiche nelle cariche. Il che **non** risulterebbe per il vero in linea con gli scopi che la Legge di Bilancio si propone (cfr. par. 1, secondo capoverso). Le *"...parecchie centinaia di migliaia le imprese che ancora non hanno adempiuto all' obbligo di pubblicare la propria Pec"* (ibidem) resterebbero infatti tranquille

² Tra poco si vedrà che, al di là della "lettera" della legge, anche i liquidatori rientrano tra i soggetti obbligati.

³ E la casella pec denunciata alla Camera di Commercio può essere chiusa materialmente, ma senza pubblicità di sorta.

⁴ Vale la pena di osservare che gli amministratori possono essere destinatari di atti fiscali (quando si verificano corresponsabilità personali), di atti a rilevanza penale, di comunicazioni riservate d' altri amministratori, di sindaci o soci (segnalazione di irregolarità, richieste per la convocazione dell' assemblea, ecc.).

⁵ Trattasi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

⁶ La Camera di Commercio di Alessandria-Asti, in linea con l' orientamento di Unioncamere, ha deciso invece di richiedere il domicilio digitale solo per gli amministratori di società costituite nel 2025.

⁷ Non si sono prese in considerazione le figure dell' istitutore (art. 2203 c.c.) e del procuratore (art. 2209 c.c.)

nel loro limbo (non importa se a causa di indebite negligenze o di qualche malizioso calcolo), spesso irraggiungibili per chi vanta diritti nei loro confronti.

. – 4 -

Si è comunque fatta strada la possibilità, per gli amministratori, di avvalersi della pec appartenente alla società di cui hanno le responsabilità di gestione ⁽⁸⁾. Sommessamente osserviamo di nuovo che lo scopo perseguito dalla Legge di Bilancio sarebbe così vanificato per le stesse ragioni esposte al par. 3. Una sovrapposizione di tal genere dovrebbe anzi essere espressamente vietata.

. – 5 -

Prendiamo il caso – per spiegarci meglio - di un qualunque sig. Rossi che svolga professionalmente l'attività di amministratore di imprese ⁽⁹⁾ e voglia aderire alla soluzione di par. 4:

- a) adottato come proprio domicilio digitale la pec d'una di queste, la società ALPHA, non è detto che questo domicilio valga poi esclusivamente per le comunicazioni riguardanti la società ALPHA: con la conseguenza che all'indirizzo di ALPHA potrebbero arrivare atti del tutto privati e delicati riguardanti il sig. Rossi (una causa di divorzio, una denuncia per ubriachezza, ecc.) ⁽¹⁰⁾;
- b) potrebbero inoltre arrivare presso ALPHA anche gli atti riguardanti una società BETA, se il sig. Rossi siede nel relativo Consiglio, ed anche se nella seconda si è dato per pec la pec di BETA: ammessa la possibilità che la medesima persona sia munita di più domicili digitali, non risultano infatti interdizioni per il mittente, che tra i diversi indirizzi del suo destinatario può sicuramente scegliere senza troppi calcoli o verifiche di opportunità ⁽¹¹⁾;
- c) alla cessazione della collaborazione con ALPHA le comunicazioni al sig. Rossi da parte di terzi potrebbero continuare indefinitamente alla casella di ALPHA (cfr. lett. a): e non sempre i rapporti cessano amichevolmente, assicurando un prosieguo in totale cortesia e/o disinteressato rispetto. Per non parlare di eventuali rancori.

. – 6 -

La conclusione è che il nostro ipotetico (ma non troppo) sig. Rossi farebbe certamente bene a dotarsi di un proprio specifico e personale indirizzo pec, affidandone la gestione – se non è in grado di occuparsene o comunque non desidera dedicarsi personalmente – ad un operatore terzo (avvocato, commercialista, imprese di servizi amministrativi, e simili). Soltanto così potrebbe contare su unità di ricezione/recapito, sicurezza di acquisizione/informazione, assistenza *professionale*, riservatezza.

. * * * * *

Confidando d'aver correttamente inquadrato la questione, restiamo a completa disposizione e cordialmente salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STUDON-CIR/CIR25-CIR/POR

⁸ Cfr. Angelo Busani, Il Sole 24 Ore del 16 gennaio 2025.

⁹ Se il sig. Rossi avesse una ditta individuale o fosse un professionista avrebbe già una propria pec e – con legittimo orgoglio, magari – la utilizzerebbe per eventuali incarichi societari.

¹⁰ Gli enti pubblici, in qualità di mittenti, non sono dotati di speciali sensibilità.

¹¹ Se ciò non fosse si aprirebbe la strada a contenzioni infiniti.